



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

Oggetto: L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 37 – obbligo di comunicazione del domicilio digitale – PEC già comunicata con esito di “mancata consegna” – effetti per l’iscritto e procedura a carico dell’Ordine.

Rispondiamo in merito agli effetti, nei confronti dell’iscritto che abbia regolarmente comunicato e registrato negli archivi dell’Ordine il proprio domicilio digitale, nel caso in cui l’invio di una PEC a tale indirizzo, intestata al professionista, restituisca l’esito di “mancata consegna”, con particolare riguardo all’eventuale obbligo di sospensione dall’Albo.

Poiché la normativa prevede che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla diffida, si proceda alla sospensione dall’Albo fino alla regolarizzazione della posizione, si chiede un chiarimento circa l’eventuale equivalenza, ai fini di tale disciplina, tra la mancata comunicazione del domicilio digitale e l’irregolarità di funzionamento dell’indirizzo digitale già comunicato.

1. Quadro normativo

L’art. 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha sostituito il comma 7-*bis* dell’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con modif. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). La disposizione impone al professionista iscritto in un albo o elenco istituito con legge dello Stato di comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine o Collegio di appartenenza; l’Ordine che riscontri la mancata comunicazione deve diffidare l’iscritto ad adempiere entro trenta giorni e, solo in caso di ulteriore inottemperanza, applica la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio.

Nella formulazione vigente, il comma così dispone: «Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».

Rileva altresì l’art. 3-bis, comma 1-quater, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che pone a carico del titolare l’onere di uso diligente del proprio domicilio digitale.

2. PEC già comunicata, ma con “mancata consegna”

In senso strettamente letterale, l’esito di “mancata consegna” di un messaggio inviato a una PEC già comunicata non coincide automaticamente con la fattispecie tipica della “mancata comunicazione” prevista dall’art. 16, comma 7-bis, d.l. n. 185/2008. Quest’ultima riguarda l’assenza dell’adempimento dichiarativo verso l’Ordine; la mancata consegna attesta, invece, di per sé, una possibile inidoneità operativa dell’indirizzo comunicato.

Il professionista è però tenuto non solo a comunicare, ma anche a mantenere un domicilio digitale concretamente utilizzabile per comunicazioni e notificazioni, ai sensi del citato art. 3-bis, comma 1-quater, CAD. In questo senso si è espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in risposta a un quesito dell’Ordine di Milano (nota prot. CNDCEC n. 0009093/2025 del 3 ottobre 2025, che richiama l’informativa del Ministero della Giustizia): un indirizzo “inattivo” (casella scaduta, disattivata o mai attivata), “non valido” o “saturo” può essere



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

equiparato, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione, perché non consente la funzione propria del domicilio digitale, cioè ricevere comunicazioni con efficacia legale.

Tale equiparazione va però interpretata con cautela. Con l'ordinanza n. 25084 del 12 settembre 2025 (Sez. II civile), la Corte di Cassazione – decidendo sulla notifica di un provvedimento disciplinare a un professionista da parte del proprio Ordine, non andata a buon fine per “casella piena” – ha ribadito che l'autoresponsabilità del destinatario per la cattiva gestione della propria casella può essere invocata solo se resti comunque assicurata la concreta conoscibilità dell'atto, a tutela del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.). Il principio, pur enunciato in un contesto diverso, offre un criterio di prudenza applicabile anche sul piano ordinistico qui in esame: l'equiparazione tra mancata consegna e mancata comunicazione non può tradursi in un automatismo lesivo delle garanzie dell'iscritto.

3. Effetti e limite dell'equiparazione

La mancata consegna non determina ex se la sospensione: una misura sospensiva adottata senza previa diffida, senza verifica della causa tecnica e senza attribuzione del termine legale per rimediare rischierebbe di estendere in via automatica una sanzione - di natura amministrativa e non disciplinare, secondo il Ministero della Giustizia (nota prot. 186506 del 18 novembre 2020, richiamata dall'informativa CNDCEC n. 143 del 23 novembre 2020) - prevista testualmente per la sola omessa comunicazione. La disciplina sanzionatoria deve essere applicata in modo coerente con il suo presupposto testuale e nel rispetto del contraddittorio.

Diverso è il piano delle notificazioni processuali.

Per la notifica a mezzo PEC eseguita da un avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (nel regime anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 5 novembre 2024, n. 28452, ha chiarito che l'avviso di mancata consegna, anche se imputabile al destinatario per saturazione della casella, non equivale alla ricevuta di avvenuta consegna e non perfeziona quella specifica notifica; il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento nelle forme alternative applicabili.

Tale principio processuale non trasforma però, da solo, l'inefficienza della casella in “omessa comunicazione” ai fini della sospensione dall'Albo professionale custodito dall'Ordine, riguardando un rapporto (notificante - destinatario in un dato procedimento) distinto da quello, di natura amministrativa, tra iscritto e Ordine di appartenenza.

4. Procedura prudenziale per l'Ordine

Secondo una prassi amministrativa prudente, ma coerente con gli orientamenti sopra richiamati, l'Ordine dovrebbe:

- a) conservare la prova tecnica della mancata consegna, verificando la causale indicata dal gestore: casella piena, indirizzo inesistente o revocato, errore del dominio, indisponibilità temporanea;
- b) verificare i propri registri e archivi, nonché l'eventuale allineamento dell'indirizzo trasmesso all'INI-PEC, tenuto conto dell'obbligo di aggiornamento periodico gravante sugli Ordini (art. 6-bis d.lgs. 82/2005; d.m. Sviluppo economico 19 marzo 2013);



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

c) se l'indirizzo risulta inattivo, revocato o stabilmente inservibile, inviare una diffida con canale alternativo idoneo a raggiungere effettivamente l'iscritto (ad es. raccomandata a.r.), invitandolo a ripristinare o sostituire il domicilio digitale entro trenta giorni;

d) solo se, decorso tale termine, l'iscritto non abbia comunicato un domicilio digitale valido e utilizzabile, adottare il provvedimento di sospensione fino alla regolarizzazione, motivato e adeguatamente comunicato.

5. Conclusione

Da quanto precede, può concludersi come segue.

L'esito di "mancata consegna" non è automaticamente equivalente alla mancata comunicazione del domicilio digitale e non giustifica, da solo, una sospensione immediata. Esso costituisce, tuttavia, un indice rilevante di possibile inadempimento sostanziale dell'obbligo di mantenere un domicilio digitale idoneo, quando la causale tecnica riveli una condizione stabile di inidoneità dell'indirizzo (casella satura, inattiva, mai attivata o non valida).

La soluzione più solida, che garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ordine nel rispetto degli obblighi di legge, è trattare tale esito come presupposto per una verifica e una diffida a regolarizzare, non come titolo per una sospensione automatica. Se il professionista non sostituisce o riattiva l'indirizzo entro trenta giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, l'Ordine potrà procedere alla sospensione dall'Albo fino alla comunicazione di un domicilio digitale efficace. Tale procedura può considerarsi coerente con la ratio dell'art. 16, comma 7-bis, d.l. n. 185/2008, nella sua formulazione attualmente vigente.